

Allegato 1 alla determinazione Presidente n. 15 del 28/06/2022

**Addendum all'accordo di collaborazione
stipulato in data 23/09/2021**

tra

INTESA SANPAOLO S.p.A. (di seguito "Intesa Sanpaolo" o "Banca") con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale Euro 10.084.445.147,92, iscritta al Registro iscritta al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" partita IVA 11991500015, numero iscrizione Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari qui rappresentata da Anna Maria Roscio, Responsabile della Direzione Sales & Marketing Imprese della Divisione Banca dei Territori, domiciliato per la carica presso la sede di Intesa Sanpaolo, a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale

e

INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER S.p.A. (di seguito "Innovation Center") con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, capitale sociale Euro 9.254.940,00, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, numero di iscrizione e Codice Fiscale 02014200246, Società appartenente al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 119915000015, appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" e soggetta a direzione e coordinamento della Capogruppo Intesa Sanpaolo, qui rappresentata da Maurizio Montagnese, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede di Intesa Sanpaolo Innovation Center a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale

e

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA (di seguito "Camera **Commercio di Brescia**") con sede in Brescia, Via Einaudi 23, 25122 Brescia, rappresentata qui da Roberto Saccone, nella sua qualità di Presidente;

Di seguito singolarmente la "Parte" e congiuntamente "le Parti"

Premesso che

- In data 23/09/2021 in Brescia, le Parti hanno stipulato un Accordo di Collaborazione (di seguito "**Accordo**") avente ad oggetto la creazione e ampia diffusione della conoscenza del

“Laboratorio ESG” avente la finalità di informare, formare e diffondere presso le imprese la cultura e l’attenzione alla sostenibilità aiutando le imprese nel loro percorso di crescita sostenibile, il tutto ad esempio attraverso eventi, incontri, corsi di formazione con le imprese di volta in volta interessate sulle diverse tematiche (ambientali, sociali e di governance).

- L’art. 6 dell’Accordo, intitolato “Iniziativa di comunicazione e divulgazione”, prevede la possibilità per le Parti di autorizzare l’uso dei reciproci segni distintivi in relazione ad incontri rivolti ad imprese e soggetti interessati al Laboratorio ESG.
- Le Parti concordemente desiderano precisare e chiarire quanto previsto da tale articolo 6, in modo da rendere più agevole ed efficace l’esecuzione dell’Accordo, regolando l’uso dei rispettivi segni distintivi per le diverse attività di comunicazione e gli eventi di divulgazione ritenuti più opportuni quali, in via esemplificativa e non esaustiva, comunicazione online su sito internet, presentazioni, webinar ecc.
- Le parole utilizzate con la prima lettera maiuscola nel presente addendum, se non diversamente indicato, hanno il significato di cui all’Accordo.

Tutto ciò premesso

le Parti, ad integrazione e parziale variazione dell’Accordo,
convengono quanto segue

- Le Premesse sono parte integrante del presente addendum;
- Le Parti si danno reciprocamente atto che, in seguito alle modifiche apportate con la stipula del presente addendum, il testo dell’articolo 6 dell’Accordo è il seguente:

“Art.6 - Iniziative di comunicazione e divulgazione – Proprietà intellettuale

Le Parti valuteranno di promuovere iniziative congiunte di declinazione dell’Accordo sul territorio, anche in modalità remota, nelle modalità da definirsi congiuntamente.

Resta inteso che ogni attività informativa circa il contenuto e le caratteristiche dei servizi offerti da Intesa Sanpaolo, così come ogni altra attività comunque riservata dalla vigente normativa agli operatori bancari e finanziari è di esclusiva competenza della banca medesima.

La Camera di Commercio di Brescia non svolgerà, quindi, alcuna attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di prodotti bancari e

finanziari. Pertanto, è esclusa ogni attività di intermediazione e/o di agenzia in attività finanziaria e/o mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 — quater e 128 sexies del D. Lgs. n.385 del 1° settembre 1993 da parte della Camera di Commercio di Brescia.

Per agevolare le iniziative di comunicazione e di diffusione sul territorio presso tutte le imprese, indipendentemente dal fatto che sia o meno correntisti di Intesa Sanpaolo, verrà creata un'apposita sezione sul sito di Intesa Sanpaolo contenente le caratteristiche dell'iniziativa, il programma degli eventi e gli eventuali materiali a supporto (articoli, presentazioni, ...).”

I marchi, le denominazioni e qualsiasi altro segno distintivo (collettivamente “Marchi”) di ciascuna Parte e i relativi diritti di proprietà industriale, elencati nell’Allegato 2 “Segni Distintivi” sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.

Fermo quanto precede, ciascuna Parte autorizza le altre Parti ad utilizzare i propri Marchi solo ed esclusivamente nella misura necessaria per l’espletamento delle iniziative di comunicazione svolte in esecuzione del presente Accordo. Ciascuna Parte si impegna a condividere con le altre Parti ogni materiale di comunicazione recante i Marchi delle altre Parti, prima della sua pubblicazione.

Ciascuna Parte riconosce che l’Accordo non le attribuisce alcun diritto, titolo o interesse sui Marchi delle altre Parti. L’autorizzazione all’utilizzo dei Marchi di cui al presente articolo non potrà in alcun modo essere intesa da alcuna Parte come licenza o concessione di alcun diritto sui Marchi medesimi da parte delle altre Parti. Ciascuna Parte si impegna a non registrare direttamente o indirettamente alcun marchio o nome a dominio identico, simile o comunque confondibile con i Marchi delle altre Parti.

Ciascuna Parte rimane sola ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi informazione, documento, relazione, sintesi, descrizione, tabella, valutazione, commento, giudizio, immagine, fotografia o altro contenuto o bene immateriale messo a disposizione dalla medesima nell’ambito del presente Accordo.”

- Le Parti espressamente pattuiscono che la presente nuova formulazione dell’art. 6 dell’Accordo modifica, sostituisce e supera integralmente e definitivamente quanto precedentemente previsto in tale articolo;
- La presente scrittura privata forma parte integrante dell’Accordo, al quale viene allegata.

Luogo e data

Firma delle parti

INTESA SANPAOLO SPA

INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER SPA

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI BRESCIA

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)